

N. 13354/04 R.G.

SENT. N° 3758/10
REP. N° 6900/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del Giudice Monocratico Dott. Nicola Di Plotti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa

DA

[redacted] (già [redacted]) con
l'Avv. Francesco Capasso che la rappresenta e difende
elettivamente domiciliata in Cinisello Balsamo via G. Garibaldi 130/A presso lo studio del
difensore

ATTRICE

CONTRO

[redacted] in liquidazione in persona del
Curatore con l'Avv. Marco Scicolone che lo rappresenta e difende
elettivamente domiciliato in Milano, via Tommaso Salvini 10 presso lo studio del difensore;

CONVENUTO

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude:
vedi foglio che segue sub A);
il procuratore del convenuto chiede e conclude:
vedi foglio che segue sub B);

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risultano documentalmente:

- il contratto di locazione di data 17.12.2001 tra [redacted] e [redacted] con decorrenza 1.1.2002;
- il contratto di office hosting di data 1.4.2002 tra [redacted] e [redacted];
- l'atto di citazione di data 11.2.2004 di [redacted] in persona di [redacted] nei confronti di [redacted];
- la sentenza depositata in data 11.5.2004 che dichiara il fallimento di [redacted] in liquidazione, con conseguente provvedimento di interruzione del presente giudizio;
- la riassunzione del medesimo con atto depositato il 4.3.2005 da parte di [redacted] nella persona del socio accomandatario [redacted]

X [redacted] ha dunque citato in giudizio originariamente [redacted] e successivamente il [redacted] in persona del Curatore chiedendo l'accertamento dell'obbligo di [redacted] di sostituzione dell'arredamento dei locali, così come previsto dal contratto di office hosting, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla asportazione dell'arredamento originariamente esistente.

Si tratta quindi di domande tese a far valere diritti nascenti, nella prospettiva dell'attrice, da un titolo contrattuale di natura locatizia nei confronti della società originariamente convenuta e successivamente del Fallimento.

Si deve tuttavia osservare che, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime concorsuale, deve esserne rilevata l'improcedibilità, in quanto proposta correttamente in una prima fase processuale nei confronti della società in bonis, ma irritualmente riassunta, dopo l'interruzione del giudizio, avverso il Fallimento secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge. Tale iniziativa processuale si pone dunque in contrasto con la previsione di cui agli artt. 51 e 52 L.F., sottraendo al Giudice fallimentare la piena cognizione sul credito fatto valere da [redacted].

Dalle considerazioni che precedono deriva l'improcedibilità delle domande della predetta società, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili dedotti dalle parti. X

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M:

9

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Dichiara l'improcedibilità delle domande dell'attrice.
- 2) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore del Fallimento convenuto, liquidate in Euro 341,17 per spese, Euro 2.754,00 per diritti, Euro 7.000,00 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali; IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il .

Il Giudice
Dott. Nicola Di Plotti

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
- 2 LUG. 2010
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE C.T.
Caterina DeBora

La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, - 3 LUG. 2010

